

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4489

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MIOTTO, LIVIA TURCO, LENZI, D'INCECCO,
PEDOTO, BOSSA, BURTONE, FARINA COSCIONI,
FONTANELLI, GRASSI, MURER, SBROLLINI**

Norme per consentire il trapianto parziale di
polmone, pancreas e intestino tra persone viventi

Presentata il 6 luglio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esperienza maturata nel corso degli anni, anche grazie alle conoscenze scientifiche e al continuo perfezionamento delle tecniche chirurgiche, ha reso ormai possibile, con ampi margini di successo, il trapianto di parti di organi quali il polmone, il pancreas e l'intestino, tra persone viventi, mantenendo un ridottissimo rischio di morbilità e di mortalità del soggetto donante e in assenza di menomazioni significative della sua integrità fisica.

Al di là del fatto che il trapianto polmonare da donatore vivente è infatti effettuato in modo regolare da diversi centri di trapianto polmonare nordamericani e giapponesi e, in casi sporadici, europei, le tecniche chirurgiche consen-

tono ormai anche di effettuare trapianti parziali di altri organi quali il pancreas e l'intestino.

Attualmente, oltre ai dati riguardanti il trapianto tra persone viventi di fegato e di rene, pochi sono i dati disponibili per ciò che riguarda il trapianto parziale di polmone, ma ciò nonostante si può avere una buona prospettiva del rischio clinico che deve fronteggiare il potenziale donatore di lobo polmonare. Secondo la letteratura scientifica, un soggetto sottoposto a intervento di donazione di lobo polmonare a scopo di trapianto è in grado, una volta superata la fase critica perioperatoria, di recuperare completamente una funzionalità respiratoria e una qualità di vita normali.

Con la presente proposta di legge si intende prevedere, anche in Italia, la possibilità di eseguire trapianti tra persone viventi di parti di organi, quali i polmoni, il pancreas e l'intestino, visto che il progresso tecnico-scientifico rende possibili tali operazioni. Per fare ciò è necessario modificare l'articolo 5 del codice civile che vieta la disposizione di atti del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Ovviamente tale deroga sarà assistita dalle medesime precauzioni e garanzie di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto di rene tra persone viventi, come peraltro già previsto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 483, che, si ricorda, ha consentito la possibilità di effettuare il trapianto parziale di fegato da donatore vivente.

L'intervento legislativo proposto rappresenta una nuova speranza per una moltitudine di malati che attendono dal progresso scientifico e medico una possibilità di salvezza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi).

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n. 116.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00



16PDL0051380